Istituto Comprensivo Jacopo della Quercia
Scuole Medie J. della Quercia-Siena e D. Beccafumi-Taverne d'Arbia
Scuola dell'Infanzia Bucciano - Isola d'Arbia - Scuola Primaria G.Dupré - Siena
Via Roma n. 61 - 53100 Siena / Tel. 0577-289017 e 0577-46990 (anche fax) / Cod. Fisc. 92061470529
siic82400n@istruzione.it / siic82400n@pec.istruzione.it – codice IPA: icnj_052

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Premessa

L'Istituto, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e amministrativa, disciplina con il presente regolamento l'impiego dei sistemi e degli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività educative, didattiche, amministrative e organizzative, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, dei diritti fondamentali della persona, della tutela dei minori, della protezione dei dati personali, della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica.

L'Istituto riconosce che l'intelligenza artificiale può costituire una risorsa utile per il miglioramento dei processi di apprendimento, per la personalizzazione didattica, per l'innovazione metodologica e per il supporto organizzativo, purché il suo impiego avvenga in modo consapevole, critico, proporzionato, trasparente e sempre sottoposto a supervisione umana.

Il presente Regolamento si interpreta e si applica in conformità al Regolamento UE 2024/1689, al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche, alla Legge 23 settembre 2025 n.132, al D.M.n.166 del 09 agosto 2025 e alle Linee guida ministeriali per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, nonché alle ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In caso di sopravvenienze normative o di nuove indicazioni ministeriali, il presente regolamento si intende automaticamente integrato e dovrà essere aggiornato dagli organi competenti dell'Istituto.

Art. 1. Finalità

Il presente Regolamento ha le seguenti finalità.

Promuovere un uso dell'IA coerente con i valori costituzionali, europei e pedagogici della scuola.

Garantire che l'impiego dell'IA non sostituisca la responsabilità professionale del personale scolastico né l'autonomia cognitiva, critica ed espressiva degli studenti.

Prevenire trattamenti discriminatori, usi impropri, rischi per la privacy, dipendenza tecnologica e pratiche lesive della dignità della persona.

Stabilire regole chiare per l'uso didattico, per l'uso da parte degli studenti, per l'uso amministrativo e per la selezione degli strumenti autorizzati.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per sistema di intelligenza artificiale un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la distribuzione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti come generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali.

Per strumenti di IA si intendono applicazioni, piattaforme, modelli, agenti, assistenti digitali o altri sistemi riconducibili alla definizione sopra indicata, messi a disposizione da soggetti terzi o sviluppati internamente.

Per utilizzatore si intende il soggetto che usa il sistema di IA sotto l'autorità dell'Istituto, compresi Dirigente Scolastico, docenti, personale A.T.A. e altri soggetti autorizzati.

Per alfabetizzazione all'IA si intende l'insieme delle conoscenze, delle competenze e delle capacità critiche necessarie a comprendere funzionamento, limiti, opportunità, rischi, affidabilità, impatti etici, giuridici e sociali dei sistemi di IA. (EUR-Lex)

Art. 3. Principi generali

L'impiego dell'IA nell'Istituto è ammesso solo se conforme ai seguenti principi.

Centralità della persona.

Supervisione umana effettiva.

Responsabilità personale dell'operatore.

Finalità educativa o istituzionale legittima.

Proporzionalità e minimizzazione.

Trasparenza verso gli interessati.

Equità, inclusione e prevenzione dei bias.

Tutela dei dati personali e della sicurezza informatica.

Verificabilità dei contenuti e delle fonti.

Non sostituzione del giudizio professionale del docente e non sostituzione dell'impegno autentico dello studente.

Art. 4. Governance interna e strumenti autorizzati

L'Istituto individua, con atto del Dirigente Scolastico, uno o più referenti interni per il supporto all'implementazione del presente Regolamento, al monitoraggio degli strumenti utilizzati e alla diffusione delle competenze di base in materia di IA.

L'adozione di strumenti di IA ad uso didattico o istituzionale avviene previa istruttoria interna, con valutazione almeno dei seguenti profili: finalità d'uso, tipologia di dati trattati, condizioni contrattuali, eventuali limiti di età, misure di sicurezza, affidabilità del fornitore, conformità privacy, impatto organizzativo, compatibilità con PTOF, regolamenti interni e dotazioni tecnologiche dell'Istituto.

Quando necessario, l'Istituto acquisisce il supporto del responsabile della protezione dei dati, del referente per il digitale e degli organi collegiali competenti.

L'elenco degli strumenti autorizzati è tenuto aggiornato dall'Istituto. L'uso di strumenti non autorizzati è vietato, salvo espressa autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico o di un referente formalmente delegato.

L’Istituto può autorizzare l’uso di piattaforme digitali che includano, al loro interno, funzionalità di intelligenza artificiale, a condizione che siano chiaramente individuate le funzioni consentite e quelle vietate per ciascuna categoria di utenti (docenti, personale A.T.A., studenti). Tali limitazioni sono riportate nell’elenco degli strumenti autorizzati e comunicate in modo trasparente alle famiglie e agli studenti.

Art. 5. Uso dell’IA da parte del personale docente

I docenti possono utilizzare strumenti di IA per la progettazione didattica, la predisposizione di materiali, il supporto alla differenziazione metodologica, la semplificazione linguistica, la costruzione di rubriche, la generazione di esempi, la revisione di testi, il supporto alla creatività e l’analisi preliminare di contenuti, fermo restando che la responsabilità pedagogica, metodologica e valutativa resta integralmente umana.

L’uso dell’IA da parte dei docenti deve essere sempre coerente con il PTOF, con il curricolo d’istituto, con i criteri di valutazione e con le deliberazioni degli organi collegiali competenti.

È vietato affidare a sistemi di IA decisioni educative o valutative in modo integralmente automatico.

L’IA non può sostituire il docente nel rapporto educativo, nella relazione formativa, nella valutazione professionale complessiva dello studente e nell’assunzione delle decisioni didattiche che richiedono discernimento pedagogico.

L’uso dell’IA per la personalizzazione didattica è consentito solo in forma prudente, mediata e documentabile. Nel caso di PEI, PDP o altri percorsi individualizzati, l’eventuale ricorso all’IA non autorizza in alcun modo l’inserimento in strumenti esterni di dati personali o dati appartenenti a categorie particolari, né la delega a sistemi automatizzati di valutazioni educative individuali.

L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è consentito esclusivamente al personale docente dell’Istituto, nel rispetto delle inerenti disposizioni dirigenziali e sulla protezione dei dati personali e nei limiti del presente Regolamento. È fatto divieto ai docenti di inserire nei sistemi di IA non espressamente autorizzati dati identificativi degli studenti, dati appartenenti a categorie particolari (inclusi dati sanitari) o altre informazioni riservate riferibili a singoli alunni o al personale.

Art. 6. Verifiche, prove e valutazione

Nelle verifiche, nelle prove scritte, nelle attività valutative e negli elaborati, l’uso dell’IA è disciplinato dal docente in relazione alla natura della prova, agli obiettivi formativi e al grado di autonomia richiesto.

Il docente può stabilire che l’uso dell’IA sia:

- non consentito, quando la prova richiede prestazione personale autonoma;
- consentito solo per fasi preparatorie o accessorie, come brainstorming, organizzazione preliminare, revisione linguistica o supporto alla comprensione;
- consentito come parte integrante dell’attività, quando l’obiettivo didattico includa l’uso critico e consapevole dell’IA.

In ogni caso, quando l’uso dell’IA è consentito, lo studente è tenuto a dichiararlo secondo le modalità indicate dal docente.

L’uso non autorizzato dell’IA nelle prove o negli elaborati può integrare violazione dei doveri scolastici e comportare conseguenze didattiche e disciplinari secondo il Regolamento di Istituto e la normativa vigente.

La valutazione finale resta sempre fondata sul giudizio professionale del docente o del Consiglio di Classe e non può essere rimessa a un sistema automatizzato. Le categorie di uso educativo considerate ad alto rischio dal regolamento europeo richiedono, per loro natura, estrema cautela e perciò l’Istituto adotta una linea restrittiva.

Art. 7. Uso dell’IA da parte degli studenti

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente nei limiti consentiti dai docenti, dal presente regolamento e dalle altre disposizioni dell’Istituto.

L’uso dell’IA deve essere improntato a correttezza, responsabilità, spirito critico e rispetto delle regole sulla proprietà intellettuale, sulla veridicità delle fonti, sulla privacy e sulla sicurezza informatica.

Gli studenti restano sempre responsabili dei contenuti presentati come propri, anche quando siano stati elaborati, integrati o revisionati con l’ausilio di sistemi di IA.

Quando previsto dal docente, ogni elaborato dovrà contenere una dichiarazione sintetica indicante almeno lo strumento usato e la funzione svolta, ad esempio supporto alla scaletta, revisione linguistica, traduzione, sintesi preliminare, generazione di esempi o generazione parziale di testo.

Agli studenti non è consentito l’uso diretto di strumenti di intelligenza artificiale generativa esterni all’Istituto (quali chatbot, assistenti di scrittura, generatori di immagini o video), salvo quanto espressamente previsto per la piattaforma Canva ai sensi del successivo comma 3.

- Restano ferme le attività di alfabetizzazione critica all’IA previste dal PTOF, che possono essere svolte dai docenti utilizzando in forma mediata esempi, simulazioni o dimostrazioni, senza attivare account personali degli studenti su servizi IA esterni.
- L’utilizzo da parte degli studenti della piattaforma “Canva for Education” è consentito per le sole funzionalità di progettazione grafica, impaginazione, gestione di layout e uso di modelli, con divieto di impiego delle funzionalità espressamente qualificate dal fornitore come strumenti di intelligenza artificiale generativa (ad esempio, generazione automatica di testi, immagini o video a partire da prompt).
- In ogni caso, è vietato agli studenti inserire in Canva o in altri strumenti digitali dati personali propri o di terzi diversi da quelli strettamente necessari all’attività didattica autorizzata, nonché caricare immagini di persone riconoscibili senza le autorizzazioni previste e senza le garanzie indicate dall’Istituto.

Art. 8. Tutela dei minori e limiti di età

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, l'uso dell'IA avviene esclusivamente in forma mediata dal docente e per finalità coerenti con l'età evolutiva, con particolare attenzione alla semplicità degli strumenti, alla comprensibilità dell'attività e alla tutela integrale del minore.

Nella scuola secondaria di primo grado, l'uso dell'IA può essere introdotto progressivamente come oggetto e strumento di alfabetizzazione critica, nei limiti stabiliti dai docenti e dall'Istituto.

Per l'accesso diretto degli studenti a servizi digitali esterni che configurino offerta di servizi della società dell'informazione fondata sul consenso, si applicano i limiti di età previsti dalla normativa italiana e dalle condizioni del fornitore. In Italia il minore può esprimere autonomamente tale consenso a partire dai 14 anni. Al di sotto di tale età, ove il trattamento si fondi sul consenso, esso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 9. Pratiche vietate

È vietato l'uso di sistemi di IA finalizzati a porre in essere pratiche vietate dalla normativa europea e comunque incompatibili con la funzione educativa della scuola.

Sono in particolare vietati:

- l'uso di sistemi che impieghino tecniche manipolative o subliminali idonee a distorcere in modo significativo il comportamento dei minori;
- la valutazione o classificazione sociale degli studenti o di altri soggetti sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali o di personalità;
- l'uso di sistemi volti a inferire o identificare emozioni di una persona nell'ambito dell'istruzione, salvo i casi strettamente riconducibili a finalità mediche o di sicurezza previste dalla legge;
- l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica volti a desumere dati particolarmente sensibili;
- ogni forma di sorveglianza tecnologica sproporzionata, invasiva o non conforme alla normativa vigente.

Art. 10. Sistemi ad alto rischio

L'Istituto non adotta sistemi di IA per usi che, nel contesto scolastico, ricadano nelle ipotesi ad alto rischio previste dal diritto europeo, salvo sopravvenienze normative, istruttoria rafforzata e specifica deliberazione degli organi competenti.

In particolare, l'Istituto non utilizza sistemi di IA per:

- determinare l'accesso o l'ammissione a percorsi di istruzione;
- assegnare automaticamente studenti a classi, percorsi o programmi sulla base di decisioni algoritmiche sostanziali;
- valutare in via automatizzata gli esiti di apprendimento;
- determinare il livello di istruzione più appropriato con influenza materiale sul percorso formativo dello studente;
- monitorare o rilevare automaticamente comportamenti vietati durante test, esami o prove.

Art. 11. Privacy, protezione dei dati e sicurezza

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, integrità, riservatezza e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

È vietato inserire in sistemi di IA non espressamente autorizzati dall'Istituto qualsiasi dato personale identificativo di studenti o personale, nonché dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art.9 del Regolamento UE 2016/679, dati sanitari, contenuti di PEI o PDP, verbali riservati, relazioni disciplinari, atti interni non pubblici, credenziali di accesso o altre informazioni riservate. Anche quando l'uso dell'IA è consentito al personale docente, i dati utilizzati devono essere, di norma, anonimizzati o resi non riconducibili a singoli soggetti.

Quando l'Istituto autorizza l'uso di uno strumento di IA che comporti trattamento di dati, devono essere verificati in via preventiva il ruolo del fornitore, le condizioni contrattuali, le misure di sicurezza, l'eventuale necessità di nomina a responsabile del trattamento, l'eventuale trasferimento di dati verso Paesi terzi e ogni ulteriore adempimento richiesto dalla normativa.

Il personale e gli studenti sono tenuti a non affidare mai all'IA la custodia o l'elaborazione di informazioni che eccedano quanto strettamente necessario alle finalità autorizzate.

In ambito scolastico, la protezione dei dati personali dei minori richiede particolare cautela, come sottolineato anche dal Garante nel vademecum dedicato alla scuola e alla privacy.

Art. 12. Trasparenza e dichiarazione d'uso

Quando l'IA è utilizzata per la produzione di contenuti, materiali, bozze, immagini, sintesi, traduzioni o altri output impiegati in attività scolastiche, il soggetto utilizzatore deve poter rendere conoscibile, ove richiesto, il ruolo svolto dallo strumento.

Nei contesti didattici e valutativi, le modalità di dichiarazione dell'uso dell'IA sono definite dal docente o dall'Istituto in funzione della tipologia di attività.

La trasparenza sull'uso dell'IA costituisce parte integrante dell'educazione alla cittadinanza digitale, della correttezza metodologica e della lealtà accademica.

Art. 13. Formazione e alfabetizzazione all'IA

L'Istituto promuove annualmente iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a docenti, personale A.T.A., studenti e, ove opportuno, famiglie, finalizzate a sviluppare un adeguato livello di alfabetizzazione all'IA.

Le attività formative riguardano almeno i seguenti temi: funzionamento e limiti dei sistemi di IA, attendibilità e verifica delle fonti, protezione dei dati personali, sicurezza informatica, profili etici e giuridici, bias e discriminazioni, trasparenza d'uso, impatto sulla didattica e sulle pratiche valutative.

La formazione costituisce misura organizzativa stabile dell'Istituto, in coerenza con il quadro europeo e ministeriale.

Art. 14. Monitoraggio, revisione e aggiornamento

Il Dirigente Scolastico assicura il monitoraggio dell'attuazione del presente Regolamento, anche ai fini della rilevazione di criticità, anomalie, usi impropri, effetti discriminatori o necessità di aggiornamento.

Il Regolamento è soggetto a revisione periodica, almeno annuale o comunque in presenza di mutamenti normativi, tecnici o organizzativi rilevanti.

Art. 15. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni europee e nazionali vigenti, il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità, il PTOF e gli altri atti, anche dispositivi, interni compatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti dell'Istituto.